

INVITALIA



**Nuova Imprenditorialità Giovanile e Femminile
(Oltre Nuove imprese a tasso zero)**

Scheda Bando

TEMPISTICA

RIAPERTURA DELLO SPORTELLO: le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 24 Marzo 2022. (Procedura valutativa a sportello)

ATTIVITA' FINANZIABILI

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale promossi nei seguenti settori:

- a.** Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- b.** Fornitura di servizi alle imprese, alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
- c.** Commercio di beni e servizi;
- d.** Turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riconducibili ai settori:

- a.** della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- b.** carbonifero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:

- a. Costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b. Di micro e piccola dimensione;
- c. Costituite in forma societaria;
- d. La cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui sopra devono:

- Essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- Aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Possono quindi richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

SPESE AMMESSE

A. PROGRAMMI PRESENTATI DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 36 MESI (Capo II)

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a. Opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;

b. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente. Rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;

c. Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Rientrano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;

d. Acquisto di Brevetti o relative licenze d'uso. Tali spese sono agevolabili a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo;

e. Consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell'investimento ammissibile;

f. Oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e, limitatamente alle imprese non ancora costituite, oneri connessi alla costituzione della società.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

- servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing;

- godimento di beni di terzi, comprendenti le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.

SPESE AMMESSE

B. PROGRAMMI PRESENTATI DA IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI 36 MESI E DA NON PIU' DI 60 (Capo III)

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, necessarie alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda. Dette spese riguardano:

- a.** limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b.** opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- c.** macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività o dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- d.** programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese sono ammissibili a condizione che: siano ammortizzabili; siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

Le spese devono, inoltre, essere riferite a beni o servizi:

- a.** utilizzati esclusivamente dall'impresa proponente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell'ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell'impresa proponente e/o ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati ovvero destinati ad attività di sharing economy;
- b.** acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse.

Con riferimento alle spese di cui alla lett. b) del Capo II e alla lettera c) del Capo III, sono ammesse le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.

Le spese sono ammesse al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali e assistenziali. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recu-

TIPO DI SOVVENZIONE

A. PROGRAMMI PRESENTATI DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 36 MESI (Capo II)

Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro, al netto di IVA.

Le agevolazioni di cui al presente regolamento assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, di durata massima di 10 anni e di un contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese di cui alle lettere b), c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

I finanziamenti agevolati importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia.

I finanziamenti agevolati di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Solo per le imprese di cui alla presente lettera A., sono altresì erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al marketing, all'organizzazione e risorse umane.

Il valore di tali servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.

B. PROGRAMMI PRESENTATI DA IMPRESE COSTITUITE DA PIÙ DI 36 MESI E DA NON PIÙ DI 60 (Capo III)

Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 3.000.000,00 euro, al netto di IVA.

Le agevolazioni di cui al presente regolamento assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, di durata massima di 10 anni e di un contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole spese di cui alle lettere c) e d). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

I finanziamenti agevolati importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia.

TIPO DI SOVVENZIONE

I finanziamenti agevolati di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014).

I servizi di tutoraggio sono erogati ai sensi del regime de minimis (Regolamento Ue n. 1407/2013).

RETROATTIVITA'

Sono ammissibili i programmi avviati successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

I programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

VINCOLI

Cumulabilità. Le agevolazioni previste dal presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 stati di avanzamento lavori (SAL), di importo non inferiore al 10% dei costi ammessi.

Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

- Trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
- Delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
- Cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- Messa in liquidazione dell'impresa o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario.

L'iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa. La valutazione è effettuata dal Soggetto gestore, sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e del colloquio con i proponenti, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione o di completamento della stessa.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it